

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 5 dicembre 2006, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente, Avv. Marco Baliva, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonio Piro, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario:

1. RECLAMO N. 87 DELLA U.S. BITONTO 1921, CONTRO LA POL. BITONTO AVVERSO RECUPERO CREDITI PER SOMME NON DOVUTE AI SENSI DEGLI ARTT. 45 E 46 C.G.S..

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della U.S. Bitonto e, per l'effetto, dichiara la Pol. Bitonto tenuta a corrispondere ad essa reclamante la somma di € 3.000,00.

Ordina restituirsi la relativa tassa.

2. RECLAMO N. 24 DELLA A.C. APRILIA, CONTRO LA A.S. LATINA CALCIO SRL PER IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO PATTUITO PER IL CALCIATORE RUGGIERI MIRCO.

La Commissione Vertenze Economiche respinge il reclamo dell'A.C. Aprilia e ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa. Visto l'art. 95, 6° comma N.O.I.F. deferisce alla competente Commissione Disciplinare le società A.C. Aprilia e A.S. Latina Spa nonché i rispettivi legali rappresentati Rita Zanchi e Antonio Sciarretta per la violazione della norma medesima. Visti, altresì, gli artt. 28, 7° comma e 37, 1° comma C.G.S. dispone rimettersi gli atti al Commissario Straordinario in sede ai fini dell'individuazione della competenza dell'organo disciplinare.

3. APPELLO N. 25 DELLA CALCIATRICE ESPOSITO LAURA, CONTRO LA A.S. GIRLS ROSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DEL 22 SETTEMBRE 2006.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della calciatrice Esposito Laura e, in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici dichiara la A.S. Roseto Girls tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di € 7.000,00.

4. APPELLO N. 27 DELLA N. CAMPOBASSO CALCIO SRL, CONTRO IL CALCIATORE SENATORE MARCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DEL 22 SETTEMBRE 2006.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della N. Campobasso Calcio Srl ed ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

5. RICORSO N. 26 DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO SRL, CONTRO IL TARANTO SPORT SRL IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DELLA QUOTA PERCENTUALE DI INCASSO ED ALLA QUOTA ABBONAMENTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C1 GIRONE B TARANTO/MANFREDONIA DELL'8.10.2006.

Ordinanza.

6. RICORSO N. 28 DELLA A.C. SANSOVINO SRL, CONTRO IL BENEVENTO CALCIO SPA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLO STADIO COMUNALE LE FONTI DI MONTE SAN SAVINO (AR) ARRECATI DAI SOSTENITORI DI QUEST'ULTIMA IN OCCASIONE DELLA GARA SANSOVINO/BENEVENTO DEL 28.5.2006.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo della A.C. Sansovino Srl e ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

7. RICORSO N. 29 DEL SAN MARINO CALCIO SRL, CONTRO LA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI AGLI IMPIANTI ARRECATI DAI SOSTENITORI DI QUEST'ULTIMA IN OCCASIONE DELLA GARA SAN MARINO/SAMBENEDETTESE DEL 6.2.2006.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della San Marino Calcio Srl e, per l'effetto, dichiara la S.S. Sambenedettese Calcio tenuta al pagamento in favore di essa reclamante dell'importo di € 3.692,00.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Avv. Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 6 dicembre 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Luca Pancalli